# **QUESITI**

# PAOLO VINCENZO TONINI

# Autoriciclaggio di denaro: criticità e profili innovativi di legislazione penale contemporanea

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Considerazioni de jure condendo: il processo di criminalizzazione e gli obblighi di diritto internazionale. - 3. Esiti *de jure condito*: l'attuale formulazione della fattispecie. - 4. Rilievi critici: contaminazione di esigenze strutturali e contingenti. - 5. Prospettive future e conclusioni.

#### 1. Introduzione

Il 15 dicembre 2014 la legge n. 186 (pubblicata in G.U. 17 dicembre 2014, n. 292) ha introdotto il reato di autoriciclaggio nel sistema penale italiano. Se, dunque, un lungo processo legislativo è giunto a compimento¹, non è però azzardato prevedere che il dibattito penalistico in materia proseguirà negli anni a venire. Infatti, diverse e peculiari sono le criticità sollevate dalla nuova fattispecie incriminatrice, interrogativi la cui risposta ad oggi non può che essere parziale, in attesa, fra l'altro, che si sviluppi una significativa giurisprudenza di merito.² Nondimeno, è già possibile tracciare un'analisi delle principali innovazioni e dei maggiori profili problematici posti dal nuovo art. 648-ter c.p.

Si tratterà, in primo luogo, di evidenziare le ragioni di ordine generale che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per una primissima esposizione della novella v. BRONZO, Introdotto il reato di 'autoriciclaggio', in Cass. pen., 2015, 26, nonché Lanzi, L'autoriciclaggio e la necessità di un intervento di "razionalizzazione" da parte della giurisprudenza, in Ind. pen., 2015, 1-7; GATTA, Introdotto il delitto di autoriciclaggio (unitamente a una procedura di collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'estero, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari e di riciclaggio), in www.penalecontemporaneo.it, SGUB-BI, Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa, ivi, MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, ivi; sui profili temporali, BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione, ivi. <sup>2</sup> Stante il principio costituzionale di irretroattività della legge penale, più volte affermato dalla giurisprudenza (ex plurimis, la recente Sent. Cass., Sez. IV, n. 36480 del 14 luglio 2015, che ne afferma il "valore assoluto"), la criminalizzazione dell'autoriciclaggio costringerà in futuro la giurisprudenza ad affrontare espressamente molti temi considerati finora solo in obiter o trattati con estrema difficoltà, primo fra tutti il rapporto del riciclaggio con i reati associativi, come ad esempio dimostrato in Cass., Sez. un., 13 giugno 2014, in Mass. Uff., n. 25191 commentata in MILONE, Il rapporto tra i delitti di riciclaggio e reimpiego e il delitto associativo di tipo mafioso al vaglio delle sezioni unite. Il precario bilanciamento del divieto di incriminazione dell'auto-riciclaggio e degli obiettivi di contrasto dell'infiltrazione criminale nell'economia, in Cass. pen., 2014, 4073 ss. L'introduzione dell'autoriciclaggio ha comunque reso superflue molte delle argomentazioni finora sviluppate dalla Suprema Corte proiettando potenzialmente i margini della punibilità anche verso fatti di riciclaggio commessi dagli associati ex 416-bis c.p. a prescindere dalla delicata ricostruzione del rapporto di presupposizione con il delitto associativo o con questo o quel delitto-scopo.

hanno spinto verso l'introduzione del reato, il che implica un'analisi degli obblighi di diritto internazionale e dell'Unione Europea prima ancora che di considerazioni dottrinali e giurisprudenziali italiane. In secondo luogo, si dovranno comprendere le circostanze concrete e contingenti che hanno influito nell'introduzione dell'attuale versione del reato, incidendo sul dibattito parlamentare e modificando, rispetto alle proposte precedenti, la struttura finale della fattispecie<sup>3</sup>. In terzo luogo, si darà conto delle difficoltà, tanto di logica quanto di sistematica, con le quali l'interprete è portato a confrontarsi rispetto alla nuova norma. Le risposte che dottrina e giurisprudenza daranno a tali nodi problematici condizioneranno le future prospettive poste dalla norma incriminatrice, anche in considerazione della natura plurioffensiva del reato. Non si può infatti dimenticare che riciclaggio e autoriciclaggio sono fattispecie di per sé idonee a minacciare diversi beni giuridici ma, se non correttamente amministrate e proprio a causa della loro natura polimorfa, rischiano di allontanare l'ordinamento giuridico-costituzionale vivente dai principi liberali di un diritto penale minimo.4

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Negli ultimi anni, diverse commissioni di studio avevano approfonditamente studiato il caso, come la Commissione Greco, la cui Relazione è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it (ultimo accesso 28 luglio 2015), e la Commissione Fiandaca, la cui Relazione è stata pubblicata in www.penalecontemporaneo.it. Si tenga presente, tuttavia, che il dibattito legislativo in materia aveva ormai durata ultradecennale. Per precedenti tentativi vedasi, a mero titolo d'esempio, il c.d. progetto Vizzini, d.d.l. 1629, XVI legislatura, composto da un unico articolo o, anche, il d.d.l. sulla "Tutela del Risparmio", presentato alla Camera del Deputati il 3 febbraio 2004, e commentato in SE-MINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in Dir. pen. proc., 2005, 233-235, e FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Milano, 2009, 5. <sup>4</sup> Per una disamina preliminare dell'argomento vedasi CANESTRARI, CORNACCHIA, GAMBERINI, INSO-LERA, MANES, MANTOVANI, MAZZACUVA, SGUBBI, STORTONI, TAGLIARINI, Diritto penale, Lineamenti di Parte Speciale, V ed., Milano, Monduzzi editore, 2009, 703-704; nonché, in argomento, FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale, II, I Reati contro il patrimonio, V, 2008, 243-251; a proposito delle categorie di diritto speciale in merito vedasi anche CADOPPI, VENEZIANI, Elementi di Diritto Penale, Parte Speciale, 2004, 285-292; più in dettaglio, ZANCHETTI, voce Riclaggio, in Dig. Pen., UTET giuridica, 1997, in part. par. 2 titolato "Le fattispecie penali di riciclaggio: una storia legislativa complessa"; RAZZANTE, Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative, Giuffré, Milano, 2011, 48-58; PECORELLA, voce *Denaro*, in *Dig. Pen.*, III, 1989, Torino; REINOTTI, voce *Ricettazione* e riciclaggio, in Enc. Dir., Milano, 1989, par. 7, in part. sub (a) sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione; relativamente alla problematica qualificazione dell'autoriciclaggio in questo quadro, inter alia, si esprimono come segue FLICK, La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1262 ss.; FAIELLA, L'integrazione europea nella disciplina antiriciclaggio, in Giust. pen., 2001, c. 233; DE FRANCESCO, Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penali, in Dir. pen. proc., 2003, 7; SEMINA-RA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., 233 ss.; CASTALDO, NADDEO, La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 311 ss.; FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, cit., in part. cap. VI dedicato al "Post factum di autoriciclaggio" e COSSEDDU, Riciclaggio: complessità di un «percorso» normativo, in Cass. pen., 2010, 3641 ss. Per una disamina complessiva dell'attuale stato della normativa

Così delineati i margini d'indagine, pare opportuno, prima di procedere, distinguere brevemente il riciclaggio dall'autoriciclaggio. Tale distinzione si basa sui soggetti attivi del reato. In altri termini, è possibile differenziare le condotte di riciclaggio in ragione della persona che le pone in essere. Si avrà autoriciclaggio ogni qual volta il fatto tipico sia posto in essere dalla stessa persona che ha commesso, o concorso a commettere, il reato base (secondo la tassonomia anglosassone "self-laundering or own-proceeds laundering"). Quando non vi sia identità di soggetti fra l'autore (o gli autori) del reato base e l'autore del successivo delitto di riciclaggio si avrà, conseguentemente, riciclaggio di proventi di terzi. Nell'ordinamento penale italiano questa tassonomia non è meramente descrittiva, ma, come si vedrà, prescrittiva (stante il superiore principio di tipicità della fattispecie penale)<sup>5</sup>, giacché implica tutta una serie di conseguenze giuridiche e di valutazioni di disvalore elaborate dal legislatore nella strutturazione delle fattispecie di riciclaggio.

# 2. Considerazioni *de jure condendo*: il processo di criminalizzazione e gli obblighi di diritto internazionale

Come accennato in premessa, qualsiasi significativa analisi dell'attuale formulazione dell'art. 648-ter c.p. non può prescindere da una panoramica, per quanto rapida, delle principali ragioni sottese al processo di criminalizzazione del riciclaggio e, con esso, dell'autoriciclaggio. Tali ragioni sono essenzialmente da ricercare nella necessità di massimizzare, anche mediante la general prevenzione penale, la tutela dell'economia legale dalla reimmissione nel circuito lecito di proventi derivanti da attività criminose transnazionali. Dalla seconda metà del XX secolo, infatti, i profitti della criminalità organizzata hanno progressivamente raggiunto dimensioni tali da superare grandemente il mero soddisfacimento delle necessità operative delle stesse organizzazioni, costituendo, all'atto del loro utilizzo, una minaccia grave e concreta per il corretto svolgimento delle attività economiche lecite. In altri termini, la reazione

vigente in Italia sia di diritto amministrativo sia di diritto penale v. RAZZANTE, ARROTINO, MAGISTRO, Riciclaggio internazionale e normative di contrasto, Viterbo, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per maggiori dettagli sulla natura intrinsecamente frammentaria del diritto penale si veda FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte Generale*, Bologna, 2008, 31-35.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fin dagli anni sessanta del secolo scorso, infatti, il riciclaggio dei proventi del reato è assurto a manifestazione criminosa fra le più lesive dell'odierna economia di mercato, spiccando sia per intrinseca pericolosità sia per estensione e diffusione su scala locale e internazionale. Per maggiori dettagli, SHELLEY, Transnational organized crime: the new authoritarianism, in FRIMAN, ANDREAS, Illicit global economy and state power, Rowman & Littlefield Publishers, 1999, 25 ss. dove si nota che «the legal institutions of the world are still bound to the nation's state, but the forces of coercion are transnational, existing state-based legal systems cannot protect citizens from the new authoritarian threat provided by transnational organized crime". In argomento anche, generaliter, NELKEN, Globalization and the Growth of Transnational Crime, in Henry Stewart Talks Ltd, 2008.

alla sempre più accentuata proiezione internazionale della criminalità organizzata – causata dall'accresciuta interdipendenza economico-finanziaria globale – ha catalizzato un processo di criminalizzazione del riciclaggio che ha coinvolto dapprima alcuni Stati e, in seguito, la quasi totalità della comunità internazionale, ponendo specifici obblighi convenzionali in capo ai singoli Governi, Italia compresa.

Il principale obiettivo del processo di criminalizzazione fu pertanto quello di introdurre, in maniera omogenea, una normativa specifica antiriciclaggio che riguardasse il numero più ampio possibile di giurisdizioni. La dinamica ha seguito un arco che, dai primi sforzi iniziati negli Stati Uniti (con il Bank Secrecy Act del 1970), ha stimolato il dibattito dell'agenda internazionale per poi precipitare successivamente nelle singole giurisdizioni statali. A questo riguardo, diversi strumenti internazionali sia di "hard" sia di "soft- law" sono serviti da mezzo per promuovere il coordinamento legislativo internazionale sulla base dei primi tentativi nordamericani. Più in dettaglio, è possibile sostenere che le varie legislazioni nazionali si sarebbero dovute approssimare attraverso i seguenti meccanismi giuridici: (a) diritto internazionale pattizio; (b) documenti autorevoli, ancorché non vincolanti, emessi da istituzioni ed agenzie internazionali (soft law); (c) diritto dell'Unione Europea, per gli Stati membri di tale organizzazione internazionale<sup>8</sup>. Tuttavia, stante la tendenziale accettazione negli ordinamenti giuridico-penali del principio di riserva di legge parlamentare in materia penale<sup>9</sup> (sancito, in Italia, dall'art. 25 Cost. e

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Per un primo approccio alla materia vedasi JURITH, *International Cooperation in the Fight Against Money-laundering*, Journal of Financial Crime, Emerald Group Publishing Limited, 2002, 9, 3, 212–

<sup>\*</sup> Secondo dottrina maggioritaria qui accettata la "soft law" non è diritto in senso proprio; vedasi in argomento, inter alia, BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 536-583, nonché HINTERSEER, Criminal finance: the political economy of money-laundering in a Comparative Legal Context, 2002, in Studies in Comparative Corporate and Financial Law, XV, Institute for Advanced Legal Studies, London, in part. Cap. VII, Soft Law and Offshore Financial Centres, 168-222. Per una più dettagliata analisi delle implicazioni giuridiche seguite dalla distinzione fra "hard" e "soft law" vedasi SHAW, International Law, 2008, 117-119.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sulle differenze del caso italiano rispetto a quelli di molti altri Paesi i cui sistemi socio-economici risultano comparabili v. STESSENS, *Money-laundering a new International Law Enforcement Model*, II ed., Cambridge Studies in *International and Comparative Law*, 2008, 121 ss.; nonché FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., 8; in argomento anche DELITALIA, voce *Diritto penale*, in *Enc. Dir.*, XII, 1964, dove al par. 5, rubricato "*La riserva di legge in materia penale*", si specifica che dalla «nota che caratterizza le norme giuridico-penali [ossia] la specificità degli effetti che conseguono alla realizzazione delle fattispecie descritte da questo gruppo di norme [...] deriva [...] la esigenza, oggi garantita anche costituzionalmente, di considerare la legge quale unica fonte di produzione delle norme penali [...]»; per una brillante disamina sul principio di riserva di legge e la sua crisi attuale vedasi: GRANDI, *Riserva di legge e legalità penale europea*, in *Quaderni di diritto penale comparato internazionale ed europeo*, 2010, 23-46 dove si ammette che il presupposto imprescindibile del principio di riserva di legge parlamentare sta proprio nell'«assolvimento, da parte dell'istituzione parlamentare, della propria

dall'art. 1 c.p.) e le forti perplessità insite nell'attribuzione *de facto* di competenze penali all'Unione Europea<sup>10</sup>, la sostanza degli standard internazionali antiriciclaggio fu inizialmente individuata mediante una serie di convenzioni internazionali. Si ricorderanno a questo proposito i fondamentali trattati fatti a Vienna nel 1988 ("contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope"), a Strasburgo nel 1990 ("sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato") e a Palermo nel 2000 ("contro il crimine organizzato transnazionale").

Per quanto concerne specificamente l'autoriciclaggio, i risultati del processo di criminalizzazione internazionale furono duplici. Da una parte venne introdotta una generale obbligazione pattizia volta all'introduzione nei singoli ordinamenti penali del reato di riciclaggio da chiunque commesso, ossia comprendendo, *in re ipsa*, l'autoriciclaggio. Dall'altra parte fu introdotta un'esplicita eccezione a tale obbligo qualora "principi fondamentali di diritto interno" degli Stati contraenti avessero imposto che i reati di riciclaggio «non si applic[assero] alla persona che ha commesso il reato base» (così, ad esempio, l'art. 6 Convenzione di Strasburgo e l'art. 6 Convenzione di Palermo)<sup>11</sup>. Ora, appare chiaro che la definizione di "principi fondamentali" risulta cruciale per comprendere se incomba su uno Stato parte l'obbligo internazionale di introdurre la fattispecie di autoriciclaggio nel proprio ordinamento penale. Il Gruppo d'Azione Finanziaria d'Intervento (GAFI), principale istituzione intergovernativa in materia, ha proposto un'articolata definizione, con lo sco-

funzione rappresentativa, cosicché i contenuti delle leggi riflettano effettivamente necessità ed interessi del corpo elettorale, o per lo meno la sua parte maggioritaria».

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> A fini di completezza d'esposizione, non può non darsi conto dell'intenzione più volte espressa dalla Commissione Europea di revisionare il quadro di direttive antiriciclaggio (a oggi ancora espresso dalla Dir. 2005/60/EC) includendovi un espresso obbligo di criminalizzazione dell'autoriciclaggio. Intento, però, non ancora giunto a compimento.

Sebbene la Convenzione di Vienna del 1988 non avesse chiaramente escluso dalla generale obbligazione di criminalizzazione del riciclaggio le condotte di autoriciclaggio, propendendo per una generale introduzione del riciclaggio da chiunque commesso, l'esclusione della punibilità per i casi di autoriciclaggio venne successivamente ricavata in via ermeneutica, influenzando poi la redazione delle due successive convenzioni internazionali di Strasburgo e Palermo che contemplarono espressamente tale possibilità di esclusione. Per approfondimenti sulla Convenzione di Vienna si rinvia al commentario ufficiale predisposto dal Segretariato ONU, Commentary on the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, 1998, 62, paragrafo 3.42. Per quanto riguarda la Convenzione di Strasburgo, si veda Explanatory Report to ETS No. 141, Strasbourg, 1990, paragrafo 32. Per elementi sulla Convenzione di Palermo si richiama la disamina dei negoziati contenuta in Office on Drugs and Crime, Travaux Préparatories of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, 2006, 53 ss. Per una più approfondita disamina sulle ragioni che hanno portato all'introduzione del reato di autoriciclaggio anche nella Convenzione di Palermo, si veda Office on Drugs and Crime, Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2004, paragrafi 120-121, 49 ss.

po di circoscrivere a livello generale la portata dell'eccezione. Dalla documentazione del GAFI si evince come i succitati principi siano i «fondamentali principi di diritto sui quali gli ordinamenti giuridici nazionali si basano e che formano il quadro normativo all'interno del quale le legislazioni nazionali sono promulgate ed i poteri esercitati. Questi principi fondamentali sono normalmente contenuti o comunque espressi da Costituzioni nazionali o documenti di pari valore, o attraverso decisioni delle Corti di più alto grado aventi la capacità di fornire interpretazioni o decisioni vincolanti sulla legislazione nazionale [...]»<sup>12</sup>. In altri termini, il diritto internazionale convenzionale prevede, per gli Stati parte delle Convenzioni, l'obbligo di introdurre l'autoriciclaggio a meno che supremi principi di natura costituzionale non ostino all'introduzione di tale fattispecie. In Italia, il dibattito in dottrina e nelle aule del Parlamento ha messo in luce l'assenza o la non applicabilità all'autoriciclaggio di principi fondamentali di valore costituzionale e, dunque, la piena operatività dell'obbligazione internazionale di criminalizzazione, recentemente adempiuta.

Più in dettaglio, le tradizionali argomentazioni sollevate per impedire la criminalizzazione dell'autoriciclaggio erano sostanzialmente tre: (i) l'analogia fra autoriciclaggio e autoricettazione con la conseguente impossibilità di ricevere da sé stessi; (ii) la dottrina del *ne bis in idem* sostanziale; (iii) il principio del *nemo tenetur se detegere*.

Quanto al primo punto, scontando il riciclaggio una storica vicinanza alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.) e favoreggiamento reale (art. 377 c.p.), le quali presuppongo in qualche misura la ricezione delle proprietà oggetto del reato presupposto, fu sostenuto un improprio parallelismo fra condotte ex artt. 648 e 648-*bis* c.p. per cui anche nel caso di riciclaggio non si sarebbe potuto ricevere da se stessi. Tuttavia, nel fatto tipico di riciclaggio non c'è traccia di alcun requisito che imponga al riciclatore di acquistare, ricevere od occultare alcunché, come invece *ex* art. 648 c.p.

Ciò che rileva è il processo decettivo applicato alla *res criminosa*. Risultano così assorbiti anche tutti i dubbi nascenti dalla *vexata quaestio* sulla natura del possesso in diritto penale (a ben vedere infatti l'art. 648-*bis* c.p. fa riferimento unicamente ad un processo subito dai proventi per mano del soggetto attivo non alla modalità con cui tali proventi siano giunti nella disponibilità).

Più interessante, da un punto di vista dogmatico, il caso del *ne bis in idem* sostanziale, dottrina elaborata nell'ambito delle tecniche di consunzione-assorbimento di norme penali astratte in caso di conflitto apparente di norme. Una peculiare applicazione di tale dottrina è il trattamento penale dato

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Task Force, 2012, FATF/OECD publications, Recommendations, 116-117.

alle condotte accessorie o agli eventi commessi post factum. In altri termini, se l'offensività e la riprovevolezza della condotta successiva alla commissione del reato, idonea astrattamente a fondare un autonomo capo di imputazione in aggiunta a quello per il reato base, possono dirsi già comprese nei più alti livelli edittali di pena per il reato presupposto, costituendone necessaria e implicita continuazione, quella condotta successiva non dovrebbe, ad avviso della dottrina più garantista, meritare alcuna pena addizionale. In dettaglio, questa teoria può trovare applicazione solo se i beni giuridici o interessi protetti dalle due (o più) norme di diritto penale sostanziale sono equipollenti, ovvero se rappresentano il medesimo bene o interesse osservato da due angoli prospettici differenti. Eventualmente, si potrebbe ammettere questo collassare di capi d'imputazione in uno anche in casi in cui i beni o interessi giuridici siano altamente interconnessi o comunque simili in termini di finalità sociali tuzioristiche. In mancanza di questa *eadem ratio* normativo-sociale, a offese distinte a beni giuridici diversi dovranno seguire separate imputazioni ed, eventualmente, separate pene. Tuttavia, il principio in esame non è scevro da criticità ed è possibile dimostrare che l'applicazione della teoria in commento al caso di autoriciclaggio è, in punto di diritto, quantomeno discutibile, se non fuorviante. Infatti, giacché: (a) la teoria del *ne bis in idem* sostanziale non è ancorabile in maniera generale ad alcun disposto normativo positivo, ma è di elaborazione prettamente dottrinale<sup>13</sup>; (b) tale teoria, pur essendo presente nell'ordinamento penale, non è incontestata da dottrina e giurisprudenza, ponendo seri dubbi sulla sua compatibilità col superiore principio di legalità; (c) la giurisprudenza della Suprema Corte ha solo parzialmente accolto questa impostazione in pochi e ben circostanziati casi di parte speciale comunque

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Per una disamina preliminare si veda ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale, Parte Speciale, I, Milano, 2008, 456 ss. In argomento anche, fra i molti: FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, cit., 2008, 474-677; CANESTRARI, CORNACCHIA, DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte Generale, Bologna, 2008, 563-566; CADOPPI, VENEZIANI, Elementi di diritto penale, Parte Generale, CEDAM, Padova, 2010, 414-422. Per riferimenti più puntuali vedasi: VASSALLI, Progressione criminosa e reato progressivo, in Enc. Dir, XXXVI, Milano, 1987, e, sempre dello stesso autore, Antefatto non punibile postfatto non punibile, ivi. II. 1958: nonché l'ampia disamina sul tema proposta da FIORE, voce Postfatto, in Dig. Pen., 1995. Indagando sul se l'autoriciclaggio possa costituire un'ipotesi di postfatto non punibile: FAIELLA, Riciclaggio e Crimine Organizzato Transnazionale, 2009, 281-320. Questa teoria si differenzia alquanto dall'altro, e generalmente più conosciuto, principio di ne bis in idem procedurale. Quest'ultimo è noto alla tradizione di common law con la dizione di double jeopardy, ossia una difesa di ordine procedurale approntata dall'ordinamento giuridico per evitare che, a seguito di un giudizio conclusosi con una sentenza non più appellabile (final judgement, su cui sia calato il giudicato) non sia possibile essere processati due volte per lo stesso reato. L'equivalente italiano della dottrina della double jeopardy è codificato nella procedura penale nostrana all'art. 649 c.p.p. Vedasi DE FRANCHIS, Dizionario Giuridico/Law Dictionary, II, Italiano-Inglese, 1996, 597; CONSO, GREVI, Compendio di procedura penale, CEDAM, Padova, 2010, 1036-1039.

diversi dal riciclaggio<sup>14</sup>, e non è in grado, entro i parametri costituzionali di riferimento, di imporre precedenti vincolanti; (d) ad analoga conclusione porta una disamina della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani sul divieto di doppio processo contenuto all'art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali<sup>15</sup>, allora ne consegue che con estrema difficoltà il *ne bis in idem* 

-

<sup>&</sup>quot;Nel senso dell'impossibilità di fondare in via giurisprudenziale il principio del ne bis in idem sostanziale si rimanda, fra le tante sentenze, alle chiare motivazioni della pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 20 dicembre 2005, n. 47164, in Resp. civ. e prev. 2006, 4, 730, per cui «i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perché l'inciso finale dell'art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili [... in assenza di un'esplicita clausola normativa ... ] i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale». Ciò detto, non può non darsi conto di dissonanti pronunce, pur minoritarie, della stessa Cassazione, la quale in determinati casi ha inteso interpolare nel sistema penale un superiore principio di assorbimento, da applicare ai singoli casi concreti. Vedasi in proposito, a mero titolo d'esempio, Cass., Sez. I, 20 febbraio 2004, in Mass. Uff., n. 16801. In casu ci si domandava se il delitto di omicidio dovesse o meno collassare nell'imputazione per strage, prevedendo la strage, in quanto tale, ontologicamente la morte di diverse persone. Nel ritenuto in diritto si argomentò affermativamente, anche sulla base dell'espresso disposto codicistico che però contiene un'espressa clausola di riserva. L'art. 422 c.p. dispone unicamente, infatti, che si macchia di strage chi «compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità [...] se dal fatto deriva la morte di più persone [...]». Sulla stessa linea, in merito all'accoglimento della dottrina del ne bis in idem sostanziale, vedasi, inter alia, Cass., Sez. VI, 3 maggio 2005, X., in Mass. Uff., n. 33933; Id., Sez. III, 24 giugno 2004, X., ivin. 35849; nonché, più recentemente, Id., Sez. VI, 15 luglio 2015, X, ivin. 39433 e Id., Sez. III, 3 giugno 2015, ivi n. 36430.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L'articolo in commento dispone espressamente che «nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato». Sebbene la Corte di Strasburgo abbia, in alcuni e ben circostanziati casi, aperto anch'essa la porta a un'interpretazione del divieto di doppio processo che dal lato processuale ha teso a trascendere verso quello sostanziale, ammettendo al limite un concorso apparente di norme sulla base di un'analisi della condotta naturalisticamente intesa, resta a oggi maggioritaria la giurisprudenza che interpreta in senso processualistico-formale il divieto di bis in idem ex art. 4, Prot. 7 CEDU. Inoltre, la Corte di Strasburgo tende, nella più parte dei casi, ad applicare la disposizione per censurare le situazioni in cui due diverse norme giuridiche, spesso di diritto amministrativo e di diritto penale, sanzionano la medesima condotta (v. ad esempio i dicta in Sergey Zolotukhin c. Russia, n. 14939/03) e non a omettere la punibilità di una diversa e successiva condotta post factum argomentando che la pena aggiuntiva sarebbe già stata inclusa entro il massimo edittale previsto per il reato base. Si pensi al caso di evasione fiscale soggetta sia a sanzione pecuniaria amministrativa sia a multa e reclusione di diritto penale. In ogni caso, i precedenti in cui la Corte EDU ha dato credito all'approccio sostanzialista si sono peraltro tendenzialmente limitati alla valutazione di doppie incriminazioni per fattispecie astratte in cui la condotta della prima norma era naturalisticamente già contenuta nella condotta della seconda, più articolata - come nel caso di un soggetto cui venivano addebitati sia l'illecito amministravo di guida in stato di ebbrezza sia il reato di omicidio colposo per stato di ebbrezza e per il quale la Corte ha riconosciuto la sola applicabilità della norma penale in quanto illecito maggiormente sanzionato e comportante un più accentualo disvalore sociale. Si vedano a questo proposito, ex multis, i precedenti Corte eur. dir. uomo, Franz Fisher c. Austria, 20

sostanziale può essere considerato uno dei "principi fondamentali del diritto interno" di valore para-costituzionale prima enunciati dal diritto pattizio e poi circostanziati dal GAFI, privando l'Italia, mercé le obbligazioni da lei sottoscritte, di ogni valida giustificazione per la mancata introduzione del reato nell'ordinamento interno. Ma quand'anche il *ne bis in idem* sostanziale fosse incluso nel novero dei principi fondamentali di valore para-costituzionale, si potrebbe, a ben vedere, argomentare la sua inapplicabilità al caso dell'autoriciclaggio come segue. Giacché: (a) l'evoluzione politica e giuridica delle fattispecie di riciclaggio ha mutato in modo radicale le *rationes legis* che sottostavano alle originali tipologie criminali, causando una mutazione tanto dei beni giuridici astrattamente tutelati dalla norma quanto delle finalità di politica criminale; (b) la comparatio compendiaria fra il riciclaggio e le fattispecie cugine di ricettazione e favoreggiamento è sempre più difficile da sostenere, allora ne deriva che la dottrina del *ne bis in idem* sostanziale non può essere applicata alle tipologie di riciclaggio. In altri termini, pur essendo un principio fondamentale, esso non troverebbe applicazione al caso di specie e non osterebbe all'introduzione del reato. E questo per una considerazione molto semplice: è cambiato il quadro giuridico-valoriale di riferimento ai beni tutelati, manca cioè quell'eadem ratio normativo-sociale necessaria all'applicabilità del principio.

L'ultimo argomento che viene di solito sollevato al fine di giustificare il *privilegium* è il diritto processuale (e costituzionale, *ex* artt. 24 e 27 Cost.) dell'imputato a non rispondere durante lo svolgimento del procedimento penale nei suoi confronti. In altri termini, il silenzio dell'imputato o le dichiarazioni reticenti o fuorvianti date per garantirsi l'impunità non potrebbero sostanziare condotte di autoriciclaggio. Tuttavia, è necessario considerare che mentre il *nemo tenetur se detegere* presidia la responsabilità penale

maggio 2001, n. 37950/97, Id., W.F. c. Austria, 30 maggio 2002, n. 38275/97, Id., Sailer c. Austria, 6 giugno 2002, n. 38237/97. Per quanto rileva ai fini della presente analisi, si sottolinea poi che recentemente la Corte è tornata in argomento tentando una sistematizzazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sorti sulla nozione di "medesima condotta" nella pronuncia Corte eur. dir. uomo, Nykänen c. Finlandia, 20 maggio 2014, n. 11828/11 concludendo che «Article 4 of Protocol No. 7 had to be understood as prohibiting the prosecution or trial of a second 'offence' in so far as it arose from identical facts or facts which were substantially the same. It was therefore important to focus on those facts which constituted a set of concrete factual circumstances involving the same defendant and inextricably linked together in time and space, the existence of which had to be demonstrated in order to secure a conviction or institute criminal proceedings». Pare dunque che l'introduzione dell'autoriciclaggio possa impattare su questa valutazione del ne bis in idem solo nei casi in cui le condotte di riciclaggio siano talmente prossime, in concreto, alle condotte dei delitti base da poter dire di essere di fronte, in realtà, a una sola condotta su sui insistono due norme penali differenti. Sebbene tali esiti non si possano escludere a priori (per cui rimanda alle considerazioni sub par. III) non sembra che la succitata giurisprudenza sia comunque idonea a costituire un principio di ordine para-costituzionale tale da precludere l'incriminazione dell'autoriciclaggio nell'ordinamento penale italiano.

dell'imputato per il reato base, l'autoriciclaggio riguarda la responsabilità per il processo decettivo applicato ai proventi. In altri termini, l'ordinamento giuridico non potrebbe criminalizzare il silenzio dell'imputato o addirittura le dichiarazioni eventualmente reticenti o fuorvianti date allo scopo di assicurarsi l'impunità, ma nulla osterebbe a un'imputazione autonoma per autoriciclaggio qualora tali dichiarazioni non riguardassero direttamente la responsabilità penale per il reato presupposto ma fossero piuttosto volte direttamente a concretizzare, anche parzialmente, il processo decettivo applicato a proventi per occultarne la provenienza delittuosa in visita di un futuro ed eventuale godimento. Di conseguenza, potrebbe ben accadere che l'imputato non si dichiari colpevole per il reato presupposto. Nondimeno, qualora egli tenti comunque di nascondere o contraffare l'origine dei proventi durante qualsiasi procedimento penale nulla esclude, in punto di diritto, un ulteriore capo d'imputazione per riciclaggio<sup>16</sup>.

#### 3. Esiti de jure condito: l'attuale formulazione della fattispecie

Venendo ora all'attuale formulazione del reato, la legge n. 186 del 2014 introduce, dopo l'art. 648-ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), e prima dell'art. 648-quater ("Confisca"), un nuovo art. 648-ter, rubricato "Autoriciclaggio". L'articolo si compone di sette commi. Nel primo viene delineata la condotta tipica di chi «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza». Reato comune e proprio<sup>17</sup>, l'autoriciclaggio in Italia è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Il secondo comma modula poi i massimi edittali, riducendoli alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 2.500 a 12.500 euro, nel caso in cui il reato presupposto sia un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni (tali riduzioni, però, non si applicano, stante il terzo comma, qualora i proventi derivino da un delitto commesso con le condizioni o le finalità connesse

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Per una più dettagliata disamina delle argomentazioni volte a precludere la criminalizzazione dell'autoriciclaggio nell'ordinamento italiano sia consentito il richiamo a TONINI, Self-money laundering, a critical comparative and transnational approach to the criminalization process in Italy, U.K. and U.S.A., Lambert Academic Publishing, 2015.

Come efficacemente è stato evidenziato "l'autoriciclaggio è indubbiamente un reato proprio, per qualifica naturalistica (e non giuridica) del suo soggetto attivo, e che solo la commissione del precedente delitto non colposo consente di individuare tale soggetto attivo e dunque di integrare proprio l'elemento di assoluta rilevanza nell'economia della nuova fattispecie". Così in LANZI, *L'autoriciclaggio e la necessità di un intervento di "razionalizzazione" da parte della giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 1-2, 2015, 2.

all'art. 416-bis c.p.). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, il disposto del quarto co. pone invece una causa speciale di non punibilità stabilendo che «non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale». La norma o, più probabilmente, le norme che l'interprete potrà trarre da questa disposizione diranno fin dove si estenderà il ritrovato *privilegium* di autoriciclaggio, accompagnato dalle conseguenti criticità giurisprudenziali e dottrinali. Una circostanza aggravante è invece posta dal quinto comma, quando i «fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale», mentre il successivo pone una circostanza attenuante ad effetto speciale per chi si sia, ad esempio, efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori. Chiude l'articolato un richiamo all'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p., per cui «le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto» il che sottolinea ulteriormente l'autonomia del reato derivato da quello presupposto.

A ben vedere, per giungere all'abrogazione del *privilegium* di autoriciclaggio senza al contempo appesantire ulteriormente l'articolato del Codice, sarebbe, in teoria, stato sufficiente ristrutturare l'articolo 648-*bis* c.p., essenzialmente espungendo la clausola di riserva espressa in principio all'articolo, il cui disposto esclude dalla punibilità del riciclaggio i casi di "concorso nel reato" e dalla quale la giurisprudenza ha ricavato la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio<sup>18</sup>. Certo, al contempo sarebbe stato altresì necessario prevedere

<sup>-</sup>

<sup>18</sup> Si è dibattuto sul come, da un disposto così oscuro, si sia giunti propendere per la non punibilità del reo. Colpiva innanzi tutto che il legislatore penale, al fine di garantire il privilegium alla fattispecie monosoggettiva, avesse previsto l'esenzione della responsabilità per concorso nel reato ("furi dei casi di concorso") invece di bandire il principio di doppia incriminazione sull'attore singolo e solo in seguito, eventualmente, estendere espressamente tale privilegio agli altri correi. Fino all'entrata in vigore della nuova legge, dottrina e giurisprudenza avevano basato la giustificazione normativa del privilegio di autoriciclaggio su un'interpretazione a fortiori della clausola di riserva: se i correi ante crimen paratum non incorrevano in responsabilità penale per la successiva condotta di riciclaggio, ne seguiva, a maggior ragione, che la stessa regola dovesse valere anche per il soggetto attivo del reato che concretizzi una fattispecie monosoggettiva. Questa è l'argomentazione essenzialmente contenuta o avallata in una linea coerente di casi della Suprema Corte. Vedasi, inter alia, Cass., Sez. II, 14 febbraio 2003, X., in dejure; Id., Sez. II, 11 febbraio 2009, X, nr. Id., Sez. V, 2 aprile 2009, X, nr. Id., Sez. VI, 12 dicembre 2011, X, ivi, Id., Sez. II, 14 febbraio 2012, X, ivi, Id., Sez. VI, 2 luglio 2012, X, ivi. Per dottrina in merito si veda, a mero titolo d'esempio, FLICK, La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, 1262 ss; FAIELLA, L'integrazione europea, cit., 233; DE FRANCESCO, Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale: verso un equilibrio di molteplici sistemi penali, in Dir. pen. proc., 2003, 5-10; SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., 233-235; CASTALDO, NADDEO, La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace? cit., in Riv. trim. dir. pen.

dei correttivi, magari inserendo un ulteriore comma all'art. 648-bis c.p. per escludere la punibilità qualora le condotte di autoriciclaggio fossero state poste in essere dall'autore del delitto presupposto e il fatto fosse risultato di lieve entità. In altri termini, si sarebbe potuto mantenere il *privilegium* di autoriciclaggio come generica causa di non punibilità a salvaguardia estrema di casi che, in concreto, non avrebbero meritato una pena supplementare. In tal modo si sarebbe potuto accogliere, ma questa volta dandole una chiara base codicistica, una versione del *ne bis in idem* sostanziale pur ridotta ai minimi termini.<sup>19</sup>

Ciò detto, sfugge in ogni caso la ragione per cui il legislatore, una volta decisa l'introduzione di un ulteriore articolo, non abbia colto l'occasione per semplificare il quadro normativo rimodulando, quantomeno, la clausola di riserva che tuttora figura inalterata in apertura dell'art. 648-bis c.p. e che rende senz'altro più complessa un'interpretazione sistematica dei delitti contro il patrimonio. In secondo luogo, si è nei fatti persa un'occasione per razionalizzare il Codice Rocco, magari seguendo il suggerimento della Commissione Greco di inserimento del delitto di riciclaggio in un capo più consono all'attuale configurazione della fattispecie, e segnatamente in un apposito capo dedicato ai delitti contro l'ordine economico e finanziario, attraverso l'introduzione di una nuovo reato all'art. 517-sexies c.p.

econ., 2008, 311 ss.; FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale cit., 2009, in part.

Cap. VI dedicato al "Post Factum di Autoriciclaggio" e p. 287 dove si afferma, fra l'altro, che la "clausola, presente anche in altre fattispecie accessorie, viene letta come se dicesse: Fuori dei casi in cui l'autore del fatto accessorio abbia commesso il reato presupposto". Si veda anche Cosseddu, Riciclaggio: complessità di un «percorso» normativo, cit., in Cass. pen., 2010, 10, 3641 ss. e, inter alia, RAZZANTE, Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative, cit., 49 ss. In realtà, rispetto a una semplice eliminazione della clausola di riserva alcuni correttivi espressi sarebbero comunque stati necessari, stante il rischio di causare un vulnus profondo proprio a quei principi garantistici di cui una dottrina del diritto penale costituzionalmente orientata vorrebbe farsi garante. Per approfondimenti in merito, sia consentito il richiamo anche a TONINI, Self-money laundering, a critical comparative and transnational approach to the criminalization process in Italy, U.K. and U.S.A., cit., 47 ss.

<sup>19</sup>A simili conclusioni era anche giunta la seconda versione della proposta di criminalizzazione dell'autoriciclaggio elaborata dalla Commissione Greco, la quale prevedeva la punibilità del riciclaggio e dell'autoriciclaggio in due distinti commi e, contestualmente, rendeva applicabile al solo caso di autoriciclaggio una clausola di esclusione della punibilità qualora il reo si fosse limitato al "mero godimento dei beni o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento di reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie". Nella prima versione della proposta, invece, si eliminava la clausola di riserva, estendendo la fattispecie di riciclaggio anche al caso di autoriciclaggio senza prevedere correttivi. A ridurre l'alveo della punibilità, ad avviso degli esperti, sarebbe in questo caso bastata la giurisprudenza. Infatti la clausola di non punibilità "si limita a identificare fatti già implicitamente esclusi dall'ambito di operatività oggettiva della fattispecie incriminatrice, i cui contorno costituiranno approfonditamente oggetto di esegesi giurisprudenziale". Vds. Relazione della Commissione Greco, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it (ultimo accesso 28 luglio 2015).

#### 4. Rilievi critici: contaminazione di esigenze strutturali e contingenti

Così inquadrata la fattispecie per come introdotta nell'ordinamento penale, non si può prescindere dal fornire alcune considerazioni critiche, inevitabilmente preliminari, in attesa che si sviluppi una coerente linea giurisprudenziale.

Per prima cosa, nell'analisi dell'odierna versione dell'autoriciclaggio, non si può anzitutto prescindere dalle circostanze concrete in coincidenza delle quali il reato è stato introdotto nell'ordinamento penale italiano. Infatti, la legge n. 186 del 2014 ha introdotto l'autoriciclaggio congiuntamente alla collaborazione volontaria o c.d. voluntary disclosure (odierna versione del vecchio "scudo fiscale"), tentando di incentivare quest'ultima attraverso la generalprevenzione penale offerta dalla nuova norma incriminatrice. Di più, la medesima legge aveva come obiettivo primo non già la modifica del codice penale, quanto piuttosto la giuridicizzazione della collaborazione volontaria. In altri termini, la formulazione finale del reato ha risentito della diversità fra finalità di breve e di lungo periodo, e cioè, da un lato, dell'urgenza di fornire rapidamente un volé repressivo all'incentivo alla collaborazione fiscale e, dall'altro, della necessità di più lungo cammino di allineare il sistema giuridico italiano alle obbligazioni assunte in sede internazionale e comunitaria. La sussistenza di tali diverse esigenze di garanzia del gettito fiscale e di tutela dell'economia dalla reimmissione dei proventi illeciti nel circuito legale ha dunque inciso notevolmente sulla struttura concreta della versione italiana dell'autoriciclaggio, propendendo, fra le altre cose, per un inserimento ad hoc di un ulteriore articolo piuttosto che per una modifica più armonica del codice, cosa peraltro auspicabile e che emergeva chiaramente già dalle proposte delle commissioni Greco e Fiandaca.<sup>20</sup>

Questa doppia finalità sottesa all'introduzione del reato emerge poi chiaramente negli intendimenti dell'amministrazione tributaria. La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 13 marzo 2015 spiega, ad esempio, come le nuove misure "[...] si inquadrano anche in un piano strategico nazionale di contrasto all'evasione fiscale, determinato anche dall'introduzione, nello stesso contesto normativo, del nuovo reato di autoriciclaggio che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, punisce severamente talune attività di

delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio mentendola però nell'attuale Capo dei delitti contro il patrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> La Commissione Greco, anziché mantenere in vita le fattispecie codicistiche originarie, aveva proposto un'autonoma fattispecie di riciclaggio (e autoriciclaggio) da inserire in un apposito capo dedicato ai delitti contro l'ordine economico e finanziario, piuttosto che contro il patrimonio, facendo emergere dalla collocazione sistematica nel codice il bene giuridico principalmente tutelato. Sulla concreta formulazione del nuovo articolo sul riciclaggio, la Commissione Greco aveva poi formulato due distinte proposte, alternative fra loro. Anche la Commissione Fiandaca era giunta a un sostanziale accorpamento

manipolazione dei capitali, frutto anche di reati fiscali, tese ad occultarne l'origine delittuosa, anche se a commettere tali attività è l'autore del reato fiscale ed anche se il reato fiscale è prescritto o si è estinto. Viene, inoltre, previsto il sequestro, ai fini della confisca anche per equivalente, del prodotto, del prezzo e del profitto di tale reato nonché pesanti sanzioni amministrative e interdittive per le società e gli enti che non provvederanno ad adottare un modello organizzativo idoneo ad impedire la commissione di tale reato da parte dei propri dirigenti e dipendenti".

Tale atteggiamento, volto a piegare forzatamente la general-prevenzione verso la protezione di interessi diversi da quelli che si vorrebbero presidiati da un diritto penale minimo, non mancherà di sollevare sempre più acuti dubbi e perplessità, in particolare nel difficile rapporto fra reati tributari e autoriciclaggio<sup>21</sup> e nei doveri di segnalazione posti sui professionisti<sup>22</sup>. Non sembra infatti peregrino ritenere che l'evoluzione legislativa e, soprattutto, giurisprudenziale tenda ormai a ravvedere nel profitto del reato fiscale, ossia nell'illecito risparmio di imposta, il provento da riciclare<sup>23</sup>, con conseguente possibilità di doppia incriminazione e, fra l'altro, di confisca anche per equivalente, ex art. 648-quater C.p. anche nel caso, non remoto, di coincidenza soggettiva fra "evasore" e "auto-riciclatore". In sostanza, questa estensione della punibilità del riciclaggio reca in sé un notevole impatto potenziale non solo nella politica di contrasto all'evasione fiscale, ma anche e soprattutto nella quotidiana amministrazione della giustizia penale, stante il frequente legame criminologico che intercorre fra gli illeciti tributari penalmente sanzionati e il riciclaggio di denaro conseguente.

Tali perplessità sul rapporto fra diritto penale tributario e normativa antiriciclaggio sono d'altra parte acuite dalla contraddittorietà dell'articolato. Ad esempio, come conciliare la punibilità dell'evasione fiscale a meri fini di godimento personale con il reato di autoriciclaggio, introdotto anche al fine di disincentivare l'infedeltà tributaria, laddove lo stesso art. 648-ter.1 prevede che proprio il mero godimento dei proventi costituisca una causa speciale di non punibilità? Come conciliare poi le soglie di punibilità ad valorem previste per diversi reati tributari con l'attuale norma ex art. 648-ter.1? Ammettere la punibilità dell'autoriciclaggio nel caso di importi non idonei a far scattare la

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Vedasi sul punto CAVALLINI-TROYER, *Apocalittici o integrati*<sup>2</sup> Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante", in www.penalecontemporaneo.it, D'AVIRRO-GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 2, 143 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Si veda, ad esempio, il Comunicato stampa CNF - Consiglio Nazionale Forense - 19 febbraio 2015, n. 110081.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ex multis, Cass., Sez. II, 11 novembre 2014, x, in *Mass. Uff.*, n. 47436; Id., Sez. II, 17 gennaio 2012, X, *ivi*, n. 6061; Id., Sez. II, 31 gennaio 2012, X, *ivi*, n. 6051; Id., Sez. I, 27 novembre 2008, X, in *www.dejure.it*.

sanzione penale per il reato tributario di base sembrerebbe contravvenire ai fondamentali criteri di ragionevolezza posti a presidio del sistema penale. In tal senso si era già espresso, ad esempio, il Tribunale di Como con Sentenza del 13 maggio 2014, stabilendo che un'imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità dei delitti tributari non può costituire oggetto materiale del reato di riciclaggio. Qualora tale orientamento dovesse essere accolto dalla Suprema Corte anche nel caso dell'autoriciclaggio, tale insegnamento potrebbe costituire un argine logico-giuridico all'eventuale tentazione di trasformare fatti di evasione per importi non rilevanti per i delitti di cui al D.lgs. n. 74 del 2000 in altrettante ipotesi di autoriciclaggio, nell'ottica di un sempre più stringente contrasto penale all'evasione, contrasto che andrebbe così a sconfessare il principio di legalità e di tipicità tipico del diritto penale moderno, portandolo piuttosto verso un diritto penale "del nemico" dai cui confini dottrina e prassi giudiziaria hanno cercato, negli anni, di allontanarsi<sup>24</sup>.

Da un punto di vista giurisprudenziale, oltre al rilievo, forse scontato, che con l'introduzione del reato di autoriciclaggio devono considerarsi superate molte delle argomentazioni sostenute in passato dalla Suprema Corte in materia anche di autonomia/dipendenza del reato di riciclaggio dal reato base e che sarà quanto mai auspicabile un interessamento del giudice penale soprattutto in riferimento all'interpretazione dell'imputabilità per autoriciclaggio anche nel caso in cui il reo non sia imputabile o punibile per il reato presupposto (art. 648-ter, c.p.)<sup>25</sup>, c'è forse un ulteriore profilo che merita qui di essere considerato. Si pensa cioè alla possibilità che un soggetto sia sottoposto a due distinti processi penali, uno per il reato-base e uno per fatti di autoriciclaggio, senza necessariamente attribuire a uno di essi una priorità logica, stante la reciproca indipendenza delle fattispecie astratte. Ebbene, soprattutto nel caso di autoriciclaggio di proventi di reati monosoggettivi di modesto valore, con particolare riguardo alla maggior parte delle infedeltà fiscali, non si può in astratto escludere il rischio che i due procedimenti si caratterizzino per una notevole somiglianza di circostanze fattuali e financo probatorie. Ebbene, stante il costante orientamento garantistico della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di "doppio processo", non è parimenti possibile escludere a priori che molti casi caratterizzati da doppio procedimento (penale tributario e per autoriciclaggio) trovino conclusione solo dopo un ulteriore grado di giudizio innanzi ai giudici di Strasburgo, aggravando per conseguenza il contenzioso

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> In questo senso si veda la nota di commento alla sentenza di TROYER-INGRASSIA, *Un'imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità dei delitti tributari non può costituire oggetto materiale del reato di riciclaggio: un prezioso insegnamento dal Tribunale di Como,* in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1, 901.5. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> In argomento, diffusamente, LANZI, op. cit., *Ind. pen.*, 1 e 2 3 ss.

colà pendente nei confronti del Paese e alterando, almeno potenzialmente, le finalità general-preventive di lungo periodo in ossequio alle quali il reato è stato introdotto nell'ordinamento italiano.

### 5. Prospettive future e Conclusioni

Restano poi aperte le problematiche, di natura sia sostanziale sia processuale, relative, in primo luogo, al principale requisito modale della condotta (ossia il concreto ostacolo dell'identificazione della provenienza delittuosa) e, in secondo luogo, alla causa speciale di non punibilità connessa alla mera utilizzazione o al godimento personale delle utilità ricavate dal delitto presupposto.

Quanto al primo punto, il richiamo espresso al principio di offensività mette in luce la particolare sensibilità che il legislatore ha sentito nell'introduzione del reato e obbligherà il giudice a una attenta disamina delle modalità attuative della condotta. Il metro rispetto al quale valutare tale lesione del bene giuridico non potrà tuttavia emergere che dalla prassi dei tribunali. In questa prospettiva l'avverbio "concretamente" introdotto in modo espresso nella nuova formulazione della fattispecie induce a ritenere che il processo decettivo applicato dall'autoriciclatore alla *res furtiva* debba avere un connotato diverso, e più incisivo, rispetto alla condotta posta in essere dal soggetto terzo al reato presupposto. Le condotte di riciclaggio dovranno, in altri termini, essere più elaborate e complesse di quelle normalmente poste in essere e facilmente desumibili con la media diligenza degli organi accertatori e della polizia giudiziaria. In questa accresciuta lesione del bene giuridico si ravvede un ritorno della teoria del post fatto non punibile, in base alla quale le condotte che costituiscono normale e prevedibile prosecuzione del reato base non dovrebbero essere meritevoli di una pena supplementare ma integrate nei massimi edittali per il reato base. La maggiore lesività della condotta per l'ordinato svolgimento delle attività economico-finanziarie nel caso di autoriciclaggio differenzia quindi questa fattispecie non solo dalla ricettazione ex art. 648 c.p. ma anche dalle fattispecie positive di riciclaggio e reimpiego ex artt. 648-bis e ter c.p. e potrebbe indurre la giurisprudenza a elaborare criteri valutativi diversi rispetto a quelli già presi in considerazione per il riciclaggio<sup>26</sup>.

Considerando poi il secondo nodo problematico, ossia la causa speciale di non punibilità per mero godimento, si deve anzitutto dire che essa fornisce uno schermo ulteriore alla punibilità del reo. Anche qui, e in misura maggiore, riemerge *per tabulas* la dottrina del *ne bis in idem* sostanziale sopra analizzata. Detto in altri termini, se la finalità di profitto è minimo denominatore

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ex multis, vds. Cass., Sez. II, 6 novembre 2009, X, in Mass. Uff., n. 47375; Id., Sez. II, 10 gennaio 2014, X, ivi, n. 9046.

comune dei delitti contro il patrimonio, il problema che qui si pone è la concreta individuazione del discrimine fra uso dei proventi per finalità personali e uso per finalità di investimento o comunque reimpiego nel circuito economico lecito. Certo, per quanto un'espressa previsione codicistica sia da apprezzare alla luce dei superiori principi di legalità e ragionevolezza che dovrebbero uniformare l'intero sistema penale, questa strutturazione della causa di non punibilità non sembra però del tutto idonea a tutelare i beni giuridici minacciati e servire, al contempo, quelle finalità general-preventive sottese all'introduzione del reato. Se uno dei principali scopi per cui è stato introdotto l'autoriciclaggio è stato infatti quello di offrire una maggiore tutela, anche penale, alla reimmissione nel circuito economico lecito di proventi illecitamente ottenuti, permettere il godimento personale di tali profitti, talora di elevato valore, senza farlo seguire da sanzione non sembra corrispondere pienamente a tali fini. Come si può, infatti, pensare a un godimento personale di ricchezza che non vada a incidere nel circuito economico? La ricchezza e il denaro, per loro stessa creazione, sono concetti relazionali che presuppongono, di norma, un'interazione fra soggetti e quindi una sussistenza degli stessi nel circuito economico. Prevedere una pena in astratto per poi stabilire subito dopo la sua esclusione in caso di godimento mero o di mero utilizzo rischia di porre nel nulla proprio quelle finalità di indirizzo della condotta dei singoli che hanno caratterizzato il diritto penale moderno fin dall'epoca illuminista, rendendo l'introduzione della norma un mero annuncio privo di effettive conseguenze, soprattutto se si pensa che non sono solo i casi più eclatanti di criminalità organizzata transnazionale a pregiudicare l'ordinaria vita economica lecita, ma anche la pervasività delle molteplici condotte dei singoli. Che dire, ad esempio, del collezionista di quadri che compri una tavola di inestimabile valore con i proventi dell'evasione fiscale, inquinando in tal modo il mercato dell'arte e appendendo il frutto della sua infedeltà al fisco alla propria parete? Sarebbe davvero possibile attribuire al godimento dell'opera qualità meramente personale e tale da non pregiudicare l'ordinario svolgimento della vita economica del mercato in questione? Il confine, o sarebbe più corretto dire, il margine di tolleranza che l'ordinamento penale sarà disposto a tollerare per queste condotte post factum, non potrà che essere definito dalla giurisprudenza di merito, cui spetterà il compito di delineare i contorni della causa di non punibilità in modo da rendere auspicabilmente più delimitato, o quantomeno prevedibile, il perimetro del ritrovato *privilegium* di autoriciclaggio, come d'altra parte già accaduto in altri ordinamenti penali<sup>27</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Per una disamina di diritto penale comparato, con particolare riguardo alla giurisprudenza degli ordinamenti di *common law*, sia consentito il richiamo a TONINI, *L'autoriciclaggio negli ordinamenti an*-

Sarebbe poi quantomeno auspicabile, per il futuro, un generale ripensamento dogmatico della parte speciale del Codice, se non altro in riferimento ai reati contro il patrimonio, insieme di fattispecie che più di molte altre ha risentito negli ultimi decenni di forti spinte evolutive, talvolta contrastanti, generate dal processo di mondializzazione e approfondimento dell'interdipendenza economico-finanziaria globale. Le categorie elaborate dalla migliore giurisprudenza italiana più di ottant'anni fa necessiterebbero, in altri termini, di un pur parziale aggiornamento sistematico, in modo da agevolarne l'interpretazione tanto in un'ottica processuale quanto dottrinale al fine di evidenziare quali beni giuridici siano, in effetti, tutelati dalle norme - nell'auspicio che il legislatore torni a considerare il diritto penale come estrema risorsa quando ogni altra sia, in effetti, venuta meno.

gloamericani. Un'analisi comparata sulle prospettive de iure condendo nel diritto penale italiano, 2012.

Le opinioni dell'Autore espresse nel presente elaborato non sono riconducibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.